

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 agosto 2025, n. 356

[ID VIP 13579] - Parco agrivoltaico denominato "CSPV S. GIORGIO IONICO", di potenza nominale pari a 17,41 MWP, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di S. Giorgio Ionico (TA), Monteiasi (TA) e Taranto.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: AEI SOLAR PROJECT VII S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 55449 del 24.03.2025, acquisita in pari data al prot. n. 153207 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 156071 del 25.03.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 193468 del 11.04.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13579, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato “CSPV S. GIORGIO IONICO”, di potenza nominale pari a 17,41 MWP, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di S. Giorgio Ionico (TA), Monteiasi (TA) e Taranto, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “AEI SOLAR PROJECT VII” S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 13579.pdf - a9fd58c005593e78fb9050b05ae82601219052ea30c33f738b92e29a569302bc

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13579
Oggetto:	Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "CSPV S. GIORGIO IONICO" di potenza nominale pari a 17,41 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di S. Giorgio Ionico (TA), Monteiasi (TA) e Taranto.
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Proponente	AEI SOLAR PROJECT VII S.R.L.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "**CSPV S. GIORGIO IONICO**", della potenza pari a 17,414 MWp sito nel Comune di S. Giorgio Ionico (TA) e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Monteiasi (TA) e Taranto (TA).

L'impianto sarà suddiviso in 6 "sottocampi tutti ubicati nel comune di S. Giorgio Ionico (TA) e sarà costituito da:

- **24.528** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 615 Wp;
- n°6 Cabine di campo e trasformazione;
- n.1 cabina di trasformazione e smistamento;

L'energia prodotta in uscita dalle cabine di trasformazione dei sottocampi sarà inviata mediante un cavidotto interrato a 30 kV, alla cabina di trasformazione e smistamento utente ubicata all'interno del campo che innalzerà la tensione a 36kV. Dalla cabina di smistamento utente (SSE) si svilupperà una linea a 36 kV interrata per il trasferimento dell'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico fino al punto di consegna della rete di trasmissione nazionale.

La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che la SSE di utenza venga collegata in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Taranto N2", previa razionalizzazione delle linee RTN in ingresso alla suddetta SE RTN. Il cavidotto interno al parco a 30kV si svilupperà per una lunghezza totale pari a circa 1.656 m mentre il cavidotto AT verrà interrato per la parte iniziale attraverserà tratti di Via Federico Fellini per poi proseguire sulle strade provinciali SP80, SP21 e SP77; avrà uno sviluppo lineare di circa 7.5 Km.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di **24.528** moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino **Trinasolar della tipologia Vertex N-TSM-NEG21C.20** da 710 W di dimensioni 2384 × 1303 × 33 mm su strutture ad inseguimento monoassiale con asse di rotazione Nord - Sud con un'inclinazione massima allo zenitale a 60°. L'altezza minima da terra sarà 2,10 m e l'altezza massima della struttura sarà maggiore di 4,181 m con una distanza dagli assi dei tracker di 5.843 m e una distanza trasversale tra le vele pari a 3 m.

Inquadramento area di progetto

L'impianto è situato a circa 3,5 Km a nord dal centro urbano di San Giorgio Ionico e circa 4.50 km a sud-ovest dalla periferia del comune di Monteiasi, in un'area pianeggiante a circa 45 m sul livello del mare. L'area oggetto di intervento consta di una superficie totale di 21,88 ha e ricade nel comune di San Giorgio Ionico mentre le opere di connessione percorrono anche i comuni di Monteiasi e Taranto.

L'accesso all'area avverrà dalla Strada Provinciale SP82 e dalla viabilità comunale.

L'area di installazione del campo fotovoltaico è censita catastalmente al Comune di San Giorgio Ionico al Foglio 1 particelle 1459,1526, 229 e 70.

Il Comune di San Giorgio Ionico è dotato di un Programma di Fabbricazione P.d.F, approvato con D.P. n. 26124/25 del 04.12.1970 e in base a tale strumento urbanistico l'area dell'impianto ricade in "Zona Agricola - E".




Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto e della SE





Figura 02: Particolare su Ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e della Stazione RTN



Figura 03: Particolare su Ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico

Figura 04: Particolare su ortofoto della Stazione SE Terna

CONSIDERAZIONI SULL' IDONEITÀ DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;

3. l'area di impianto **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m.

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 ma **RICADE** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. Dalla cartografia delle aree NON IDONEE, anche se non riportata sulla cartografia del PPTR., nel buffer dei 500 m risulta presente, così come dichiarato dallo stesso proponente nell'elaborato "E.18_Carta_aree_idonee", un vincolo quale Beni Culturali con 100 m (parte II del D.Lgs 42/2004) e aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004) quale zona archeologica con buffer di 100m:

- **MASSERIA PALOMBARA Cod ARC0472 - ARC0473 - NECROPOLI IV-II SECOLO A. C. - ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 1089 - Vincolo Archeologico** - distante ca. 120 m a nord ovest dall'area da progetto.

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti altri vincoli del P.U.T.T. quali segnalazioni della carta dei beni con buffer di 100 m anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004:

- SITO_POI 5 Cod TA000578 – Comune San Giorgio Ionico (TA) - Insediamento rurale con funzione abitativa – Periodo Età romano imperiale (I-III sec.d.C.);
- SITO_POI 5 - Masseria Palombara - Cod TA000333/ TA000334 – Comune Monteiasi - Insediamento rurale e Necropoli - area di frammenti con strutture – Periodo Eta' Ellenistica (IV-I sec.a.C.);
- SITO_POI 5 - Masseria Amosso - Cod TA000577 – Comune San Giorgio Ionico – Santuario – Periodo Eta' Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Eta' Classica (V-IV sec.a.C.) – distante ca. 150 m a sud ovest dall'area da progetto;
- SITO_POI 5 - Masseria Amosso - Cod TA000345 – Comune San Giorgio Ionico – insediamento – Periodo Eta' Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Eta' Classica (V-IV sec.a.C.);

L'area risulta NON IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **NON IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *"in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"*




Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico con buffer di 500 m su cartografia AREE NON IDONEE con segnalazione dei vincoli Beni Culturali




Figura 06: Area dell'impianto fotovoltaico con buffer di 500 m su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto **non insistono su vincoli diretti PPTR**. (Fig.07)





Figura 07: Ubicazione terreni interessati dall'impianto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

Entro un raggio di 500 m si rilevano i seguenti beni oggetti di vincolo PPTR:

- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
- ID_PPTR: LE0020, Nome_GU: Canale La Cicena, Nome_IGM: _nessun toponimo, Decreto: R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904
- ID_PPTR: LE0020, Nome_GU: Canale La Cicena, Nome_IGM: _nessun toponimo, Decreto: R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904, NOME_COM: SAN GIORGIO IONICO
- Layer: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m): Lama presso Monteiasi (Canale Fosso Monache)



- Layer: UCP - Prati e pascoli naturali (in 3 punti)

Figura 08: Ubicazione elettrodotto rispetto a vincoli PPTR

Il cavidotto attraversa i seguenti beni tutelati dal PPTR:

- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
- ID_PPTR: LE0018, Nome_GU: Torrente d'Aiella, canale Levrano, d'Aquino, Nome_IGM: Can.le d'Aiedda, Can.le Levrano D'Acquino, Decreto: R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904, NOME_COM: TARANTO
- ID_PPTR: LE0018, Nome_GU: Torrente d'Aiella, canale Levrano, d'Aquino, Nome_IGM: Can.le d'Aiedda, Can.le Levrano D'Acquino, Decreto: R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904, MOD_INTEGR: INTEGRAZIONE CONFORMITA' PUG art.100 e DGR 496/17, NORMA: Art. 34 NTU del PUG, NOME_COM: MONTEIASI
- Layer: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m): Lama presso Monteiasi (Canale Fosso Monache), MOD_INTEGR: INTEGRAZIONE CONFORMITA' PUG art.100 e DGR 496/17, NORMA: Art. 34 NTA del PUG, NOME_COM: MONTEIASI
- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico (nel Comune di Taranto)
- Layer: BP - Boschi - BP: 142_G_boschi_e_foreste, Area_ha: 72.76698, DENOMINAZ: Boschi e macchie

- Layer: UCP - Prati e pascoli naturali
- Layer: UCP - Aree di rispetto dei boschi
- Layer: UCP - Siti di rilevanza naturalistica: Masseria Torre Bianca, TIPO: SIC, area_ha: 584.24088979, CODICE: IT9130002
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi e relative aree di rispetto: Num_Ordin: 75, Denom_trat: Regio Tratturello Tarantino, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: TARANTO
- Layer: UCP - Paesaggi rurali

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE** (Fig.09).

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto **non interferisce** con aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010.




Figura 09: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010— area 1.

Analisi dell'inserimento nel paesaggio: Aree protette Nazionali-Regionali

Esaminando l'interferenza e/o vicinanza con le aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria si riscontra che l'impianto Agrovoltico non ricade su vincoli paesaggistici diretti ma nelle vicinanze del sito dell'impianto Agrovoltico sono presenti i seguenti Siti di rilevanza naturalistica (Fig.10):

- **Componenti delle Aree Protette:** UCP - Siti di rilevanza naturalistica
 - **ZSC/SIC: IT9130002 Masseria Torre Bianca** - distante circa 1,6 km dall'impianto;

- ZSC/SIC: IT9130004 Mar Piccolo - distante circa 2,5 km dall'impianto;
- IBA 139 – Gravine : dista 15,3 km
- Nell'area vasta di progetto ci sono due siti EUAP:
 - EUAP1189 - Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela. Distanza 2,8 km dall'area di impianto;
 - EUPA0894 Parco naturale regionale Terra delle Gravine. Distanza 6,24 km.



Figura 10: Cartografia delle aree protette ZSC/ZPS e aree protette con indicazione dell'area dell'impianto

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue.

L'analisi rivela la presenza di impianti fotovoltaici già realizzati che in progetto. (Fig.11)




Figura 11: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Per quanto riguarda l'impatto cumulativo, l'argomento viene trattato dal proponente nell'elaborato "Relazione sugli impatti cumulativi" in maniera qualitativa e quantitativa, utilizzando anche i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, contenuti nella D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, illustrando la compatibilità dell'intervento con il sistema paesistico-ambientale. Si ritiene di poter condividere tali conclusioni.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

- a) Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina www.accredia.it **Non** risulta che la Società progettista **EGM Project Srl** e/o i tecnici indicati della progettazione dell'impianto denominato "**CSPV S. GIORGIO IONICO**" siano in possesso di Certificazioni attestanti l'adesione a sistemi di qualità e di gestione ambientale.
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili. Il proponente rimarca che la realizzazione dell'intervento contribuirà a ridurre sensibilmente l'emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti secondo quanto indicato nella tabella che segue (ciclo di vita indicato = **25 anni**):

	CO ₂	No _x	So _x	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	470	0.341	0.389	0.014
Emissioni evitate in un anno [kg]	15'016'147,97	10'894,69	12'428,26	447,29
Emissioni evitate in 20 anni [kg]	280'320'000	208'000	240'000	8'400

- c) Il proponente dell'impianto in esame dichiara una **superficie complessiva di 227.682,00 mq, un'area recintata di 218.415,97 mq** ed effettivamente **coltivabile di 219.325 mq**. La centrale energetica è composta da un settore diviso in due parti per via del passaggio di un elettrodotto. L'impianto è composto da 6 sottocampi e prevede complessivamente l'installazione di 24528 **moduli** fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino ad alta efficienza della potenza di 710Wp aventi ciascuno dimensioni (mm) 2384 × 1303 × 33 mm, montati su trackers ad inseguimento monoassiale in acciaio HDG o Magnelis in configurazione 1P da 14 e da 28 moduli con inclinazione massima di +/- 60 sull'orizzontale, su pali infissi nel terreno di modo da ottenere altezza minima da terra pari a 2,10 m. La distanza tra i supporti (Pitch) è di 5,38 metri, con interfila di circa 3,00 metri, dimensioni che risultano piuttosto contratte, sia in rapporto all'ombreggiamento del suolo e sia in relazione al passaggio di mezzi agricoli e non, in sicurezza.

Nell'insieme si può affermare che sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola e che **in rapporto all'energia prodotta l'impianto sacrifichi al mero uso agricolo, una superficie contenuta**. L'intervento, modifica la trama agricola esistente e vi si sovrappone assegnando la giacitura ottimale al rendimento energetico dei moduli, configurando un impianto del tipo "a unica tessera" interrotto solo dalla fascia di sicurezza determinata dal passaggio di un elettrodotto.

In merito alle operazioni di **lavaggio periodico dei pannelli** negli elaborati si dichiara che sono previsti n. 3 interventi all'anno (cfr. Tabella n. 8 pag. 51 della Relazione Descrittiva) ma non sono riportate specifiche, prodotti e modalità.

- d) L'impianto **Non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche, a meno della presenza del passaggio di un elettrodotto che determina una interruzione entro il perimetro delle aree catastalmente contrattualizzate.

Trattasi di suoli a destinazione agricola effettivamente utilizzati per attività primaria. Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono il sistema di illuminazione e videosorveglianza con posa di **94** pali alti circa 5,00 / 8,00 metri con telecamere e lampade LED, **la nuova viabilità interna e perimetrale** caratterizzata da **larghezza di carreggiata da 3,50 metri** per complessivi 13.904 mq che il proponente dichiara essere superfici permeabili, i **cabinati** per 105 mq e l'ampliamento della **SSE**.

- e) La progettazione agronomica dell'impianto **Non** prevede il mantenimento delle coltivazioni da granella come quelle indicate dal proponente ovvero coltivazioni principali di orzo e grano tenero fanno parte della tradizione agricola delle aree e concorrono sia alla composizione della compagine paesaggistica e sia alla produzione di prodotti tipici. Ad ogni buon conto le aree rientrano in zone caratterizzate da coltivazioni di qualità soprattutto per i vini. La progettazione agronomica prevede la coltivazione di specie foraggere, che al pari delle coltivazioni ante opera non richiedono apporti idrici e che invece necessitano di un tempo ridotto per l'essiccazione e la raccolta e sono più tolleranti all'ombra; nell'insieme tali fattori, asserisce il Proponente, contribuiscono ad attenuare il rischio di incendio, che risulterebbe aumentato a seguito della realizzazione dell'impianto FTV e quindi a rendere integrato e compatibile il sistema di produzione energetica con la produzione agricola.

Ad ogni modo il piano colturale che si sostituisce alla coltivazione attuale e prevalente prevede:

- Foraggiere: trifoglio, erba medica, veccia, ecc. resistenti alla siccità.

PS	Attività	€/ha - €/n	Dimensione (ha)	PLS	TOT
ANTE	Orzo	692,00 €	21,9	15.154,80 €	18.447,10 €
	Leguminose da granella	1.061,00 €	21,9	23.235,90 €	
	Fumento tenero	774,00 €	21,9	16.950,60 €	
POST	Prati avvicendati	772,80 €	20,08	15.517,82 €	17.899,70 €
	Olivo	2.589,00 €	0,92	2.381,88 €	

Figura 12 - Confronto fra produzioni colturali attuali e programma agronomico di progetto.

Si può affermare che l'intervento non favorisca ma nemmeno pregiudichi le produzioni di qualità, e che la scelta di impiegare l'olivo come integrazione al reddito e come fascia di mitigazione (seppure le distanze tra le piante e la crescita lenta delle stesse non le annovera tra le piante più idonee), ben si sposa con il contesto paesaggistico agricolo dell'area.

- f) Il progetto prevede uso di pannelli bifacciali ad alta efficienza Trinasolar della tipologia Vertex N, che sfruttano la tecnologia di ultima generazione delle celle N-type i-TOPCon, acronimo di *Tunnel Oxide Passivated Contact*. Tale tecnologia sfrutta il principio del passaggio dei portatori di carica attraverso uno strato sottile di ossido. Questo strato, noto come "tunnel oxide" è posto tra la superficie della cella solare e il materiale semiconduttore sottostante. La soluzione consente una maggiore mobilità dei portatori di carica, riducendo le perdite di energia durante il passaggio attraverso la cella, e offre una minore resistenza elettrica, consentendo una raccolta più efficiente dell'energia solare, caratteristica significativa in situazioni di scarsa luminosità o quando la luce solare incide su angoli meno favorevoli.
- g) Il proponente **Non** è un'azienda agricola bensì una Società di progettazione e nella documentazione agli atti non risulta indicata o coinvolta alcuna realtà del settore.
- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par. 16.2) L'intervento **Non** soddisfa gran parte dei criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva e ambientale** la realizzazione di una:

- fascia di olivo data da un unico filare, ampia 5 metri e con sesto di impianto di 6,00 metri per una lunghezza complessiva di 1.870 metri (pari a 9.266 mq) per complessivi 310 piante, che ben si potrebbero adattare alle condizioni pedo-climatiche dell'area e che potrebbero contribuire a integrare la parte agricola del progetto attraverso la produzione di olio. È stata individuata una varietà (Leccino, originario della regione Toscana) resistente al batterio Xylella Fastidiosa, caratterizzata da una maturazione del frutto precoce, in tal modo il proponente dichiara di poter migliorare la produttività, la biodiversità e la stabilità ambientale delle aree, limitando fenomeni di erosione attraverso l'effetto barriera sulle acque meteoriche, contenendone l'impatto diretto sul suolo e limitandone il libero scorrimento superficiale. Al pari l'apparato radicale contribuisce ugualmente a dare maggior struttura del terreno rendendolo più resiliente rispetto ai fenomeni di smottamento ed erosione mentre le chiome formano una barriera frangivento.




Figura 13 – Simulazioni dell'intervento: Stato di fatto, opere, mitigazione e mitigazione a maturità.

Par. 16.4) L'impianto ricade all'interno dell'**Ambito paesaggistico n. 8 denominato "Arco Jonico Tarantino"** nella **Figura territoriale "l'anfiteatro e la piana tarantina"**. L'area dell'impianto è caratterizzata da un andamento pianeggiante tipico del contesto, sono ricadenti nei Comuni di Taranto, San Giorgio Ionico e Monteiasi (tutti in Provincia di Taranto) e sono in aree a bassa valenza ecologica, pur essendo vicine ad aree di elevata sensibilità. Nel contesto la matrice agricola è vicina ad aree naturali sensibili e in particolare alle aree naturali protette e ai siti della Rete Natura 2000 di *Masseria Torre Bianca* – ZSC-IT9130002 e *Mar Piccolo* – ZSC-IT9130004.

L'intervento non interessa fisicamente beni segnalati ma si trova prossimo a numerose strutture masserizie, le quali dominano il paesaggio e appartengono ad un sistema basato su rapporti di reciproca e consolidata visibilità. L'area in generale si caratterizza inoltre anche per la presenza di testimonianze rurali ovvero muretti in pietra a secco, che delimitano le proprietà dei terreni o fungono da contenimento del terreno per la formazione di terrazzamenti, elementi su cui il proponente non si sofferma.




Figura 14– Rete Natura 2000 – siti in prossimità dell’area di intervento.

Distanza del progetto da Masseria Torre Bianca 1,8 Km – Distanza dal progetto all’area Mar Piccolo 2,5 Km.

Par. 16.5) Il proponente intende mettere in atto misure di mitigazione e di compensazione realizzando quanto indicato al precedente Punto 16.3.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l’obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Culture proposte

Secondo quanto riportato nell’elaborato “A.24 Rel Peda Agronomica” nei terreni oggetto di intervento le principali colture praticate sono cerealicole, con predominanza di grano tenero (*Triticum aestivum*) e orzo (*Hordeum vulgare*), in rotazione culturale con leguminose da granella, come fave (*Vicia faba*) e ceci (*Cicer arietinum*).

L’ipotesi di coltivazione del progetto agrivoltaico invece prevede colture foraggere il pisello da foraggio (*Pisum sativum*), la sulla (*Hedysarum coronarium*), l’erba medica (*Medicago sativa*), il trifoglio (*Trifolium sp.*), in particolare il *Trifolium subterraneum* per la sua capacità di rigenerarsi, la lupinella (*Onobrychis viciifolia*), il ginestrino (*Lotus corniculatus*), la veccia (*Vicia sativa*), la veccia villosa (*Vicia eriopcarpa*) e la vigna (*Vigna unguiculata*).

Nella fascia di mitigazione perimetrale dell’impianto sarà destinata alla coltivazione di olivo, della varietà Leccino.

Le fasce di mitigazione lungo il perimetro esterno dell’impianto agrivoltaico in trattazione, distribuite su un perimetro di circa 1870 m, hanno una larghezza di 5 m e occuperanno una superficie totale di circa 0,93 ha.

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si fa riferimento a quanto riportato nelle tabelle dell'elaborato "A.24 Rel Pedo Agronomica":

Tabella 18 - Caratteristiche impianto agrivoltaico

Parametro	Valore
N. Moduli	24.528
N. Strutture	954
Ingombro tot moduli	76.192,6
Viabilità	13.904 mq
Cabine	105 mq
Area recintata	218.415,97 mq
Area occupata FV	90.201,6 mq
Fascia di mitigazione olivo	9.266 mq
Area totale AV	227.682 mq
Area coltivabile	219.325 mq
Copertura FV	39,30 %
%Cultivabile(Sagri/Stot)	96,89 %
LAOR	28 %

Tabella 19 - Calcolo superficie totale destinata all'attività agricola

mq modulo FV	3,106			potenza modulo (W)	710						
CAMPO	N. MODULI	MODULI (mq)	Fascia di mitigazione olivo (mq)	VIABILITA' FV(mq) [**]	Area pali strutture e buffer	CABINE (mq) [**]	AREA OCCUPATA FV (mq)	AREA TOTALE AV (mq) [**]	AREA COLTIVABILE (mq) [****]	% COPERTURA FV	% COLTIVABILE
1	1.848	5.740,54	2.785,00	4.964,0	621,7	30,0	10.734,5	27.612,6	26.960,9	38,88%	97,64%
2	22.680	70.452,06	6.481,00	8.940,0	7.630,2	75,0	79.467,1	200.069,4	192.364,2	39,72%	96,15%
TOTALE	24.528	76.192,6	9.266,0	13.904,0	8.251,9	105,0	90.201,6	227.682,0	219.325,1	39,30%	96,89%

Nell'elaborato succitato il Proponente include nelle aree coltivabili anche la viabilità in quanto permeabile, ma che di fatto non verrà coltivata anche perché sarà di passaggio mezzi e la fascia di mitigazione esterna all'area recintata.

Le strutture di supporto dei pannelli secondo quanto riportato in Figura 15, hanno un'altezza minima dal suolo di 2,10 m e una altezza massima di 4,181 m, l'interdistanza tra i pali dei tracker è di 5,384 m, mentre l'area libera tra i tracker nella loro posizione orizzontale è di soli 3,00 m.

Inoltre il Proponente ha calcolato che 0,8252 ha al di sotto delle strutture non sono coltivabili, considerando un cerchio di raggio 50 cm attorno ai pali.

Data la configurazione spaziale dei tracker e le basse interdistanze si prevede di utilizzare due diverse tratte di cui una standard per le aree libere tra i tracker e una di ridotte dimensioni per le aree sotto i tracker.

Mentre per le macchine necessarie per la fienagione non sono riportate le dimensioni, anche se appare difficile si possano utilizzare agevolmente anche nel ridotto spazio tra i tracker e soprattutto al di sotto degli stessi in sicurezza.

Inoltre una configurazione così stretta, pur se alta, produce molto ombreggiamento anche a causa del movimento di inseguimento del sole, a discapito dello sviluppo delle coltivazioni, specie quelle sotto i tracker.

In merito alle manutenzioni dell'impianto, soprattutto quelle non programmabili come il lavaggio pannelli, considerando gli spazi a disposizione, non viene esplicitata l'operatività delle stesse, come si ritiene di effettuarle senza arrecare danno alle coltivazioni durante il loro passaggio, e mancano informazioni anche in merito alle sostanze da utilizzare per le pulizie, soprattutto per muschi e licheni sui pannelli.




Figura 15: Sezione particolari pannelli

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo la superficie recintata risulta essere di 21,8415 ha, mentre per il calcolo dell'area coltivabile va sottratta l'area totale strade di 1,3904 ha, l'area delle cabine di trasformazione di 0,0105 ha e quella al di sotto dei tracker non coltivabile di 0,8252 ha. Quindi l'area coltivabile effettiva è di 19,6154 ha.

Abbiamo quindi:

$S_{agr}/S_{tot} = 19,6154 / 21,8415 = 0,89$ che è superiore al minimo di 0,70 richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo:

$$S_{pv} / S_{tot} = 9,0201 / 21,8415 = 0,41 \text{ superiore allo } 0,40$$

Tale requisito non è rispettato

Rispetto del requisito B

1. la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione
2. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nell'elaborato "A.24 Rel Pedo Agronomica" nei terreni oggetto di intervento le principali colture praticate sono cerealicole, con predominanza di grano tenero (*Triticum aestivum*) e orzo (*Hordeum vulgare*), in rotazione culturale con leguminose da granella, come fave (*Vicia faba*) e ceci (*Cicer arietinum*).

L'ipotesi di coltivazione del progetto agrivoltaico invece prevede colture foraggere (trifoglio, erba medica, veccia, ecc.) e nella fascia di mitigazione perimetrale dell'impianto sarà destinata alla coltivazione di olivo, della varietà Leccino.

Nel calcolo della resa ante e post intervento, va evidenziato che nel calcolo ante operam viene considerata una superficie di 21,9 ha che è quella recintata, mentre l'area totale dei terreni interessati dal progetto ed attualmente coltivati è di 22,7 ha. Quindi si è considerata una superficie inferiore.

Mentre nel calcolo post operam considera le stesse superfici dell'area recintata di 21,9 ha, ma come da considerazioni dei precedenti paragrafi, parte dei terreni coltivabili di quella superficie vengono persi, perché occupati dalle cabine e infrastrutture varie comprese le strade interne.

Nella medesima relazione, si giustifica il cambio di coltivazione non solo per la configurazione dei tracker che lascia poco spazio di manovra per i mezzi agricoli, ma anche per l'ombreggiamento costante dei pannelli che influisce sullo sviluppo delle piante, ma nel calcolo della resa questo non viene considerato, soprattutto per le coltivazioni al di sotto dei tracker che sicuramente non potranno avere una resa uguale a quella ante operam con i terreni liberi e soleggiati.

La fascia di mitigazione ad ulivi che è comunque esterna all'agrivoltaico, viene considerata in piena produttività, nonostante si tratti di giovani ulivi per un nuovo impianto. Non sono riportate le informazioni relative agli anni degli astoni che si intendono piantumare al fine di considerarli già produttivi al primo anno. Inoltre non vi sono riferimenti a quali aziende zootecniche verrebbe venduto il foraggio, anche in considerazione che la vocazione dei luoghi è prettamente agricola e non zootecnica.

Per questi motivi quanto calcolato sulla resa sia ante che post operam non rispecchiano la reale situazione, perché calcolata in difetto per la resa ante operam e in eccesso sulla resa post operam.

Quindi non è possibile verificare che sia stata mantenuta o aumentata la resa dei terreni.

Tale requisito non è verificabile

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

Dall'elaborato elaborato "A.24 Rel Pedo Agronomica" nei terreni oggetto di intervento le principali colture praticate sono cerealicole, con predominanza di grano tenero (*Triticum aestivum*) e orzo (*Hordeum vulgare*), in rotazione culturale con leguminose da granella, come fave (*Vicia faba*) e ceci (*Cicer arietinum*)

L'ipotesi di coltivazione del progetto agrivoltaico invece prevede colture foraggere (trifoglio, erba medica, veccia, ecc.), giustificando che lo spazio disponibile tra i pannelli fotovoltaici è piuttosto ridotto e la maggior parte delle mietitrebbie è più ingombrante dell'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici (2,1m) e dello spazio nell'interfila (3 m). L'utilizzo di tali mezzi risulta quindi problematico, oltre alla presenza dei pannelli che con l'ombreggiamento influiscono sulla produttività, per cui viene cambiato l'indirizzo agricolo.

Nella fascia di mitigazione perimetrale dell'impianto si prevede la coltivazione di olivo, della varietà Leccino, ma manca un riferimento su quali astoni si intende comprare, per valutare quando l'uliveto diventa realmente produttivo.

Nei terreni oggetto di intervento viene coltivato il frumento, in particolare grano tenero, da cui si ricavano le farine per il pane e altri prodotti da forno ed è una coltivazione tipica dei luoghi insieme a quella del grano duro per pane e pasta e comunque il progetto, come anche dichiarato dal Proponente, ricade in zone di produzione DOP e IGP e quindi di pregio.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, non si è passati ad una coltivazione con una rendita pari o superiore a quella attuale e il piano colturale non rispecchia quello ante operam.

Tale requisito non è stato verificato



Figura 16: Carta uso del Suolo Regione Puglia

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Il proponente dichiara che nell'impianto agrivoltaico in esame:

FV_{agri} 30,383 GWh/anno

$FV_{standard}$ 38,668 GWh/anno

$$FV_{agri} / FV_{standard} = 0,78 \geq 0,6$$

Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Il Proponente dichiara che nel caso del presente progetto, collocato su seminativi non irrigui non è previsto un monitoraggio per questa componente.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Il Proponente dichiara che sarà effettuata la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Il primo invio della documentazione è previsto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni, quindi non è applicabile.

E.2 Monitoraggio del microclima: Il Proponente dichiara che sarà effettuato il monitoraggio del microclima in campo aperto con l'installazione di un sensore nelle immediate vicinanze dell'impianto ma non sotto di esso e di un sensore installato retromodulo per ogni ettaro di superficie Stot dell'iniziativa.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La ditta proponente non è una azienda agricola nè risultano ATI o partecipazione con aziende agricole e non vi sono riferimenti a quali aziende agricole effettueranno le attività in progetto.

Infatti la produzione energetica, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "**CSPV S. GIORGIO IONICO**", della potenza pari a 17,414 MWp sito nel Comune di S. Giorgio Ionico (TA) e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Monteiasi (TA) e Taranto (TA) presentato dalla società proponente **AEI SOLAR PROJECT VII S.R.L.** si conclude che l'area ove verrà installato l'impianto:

- **NON E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater poiché nel buffer dei 500 m risulta presente un vincolo quale Beni Culturali con 100 m (parte II del D.Lgs 42/2004) e aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004) quale zona archeologica con buffer di 100 m **MASSERIA PALOMBARA Cod ARC0472 - ARC0473 - NECROPOLI IV-II SECOLO A. C. - ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 1089 - Vincolo Archeologico** - distante ca. 120 m a nord ovest dall'area da progetto;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala che nell'area sono presenti altri impianti fotovoltaici di dimensioni contenute. Per quanto riguarda l'impatto cumulativo, l'argomento viene trattato dal proponente nell'elaborato "Relazione sugli impatti cumulativi" in maniera qualitativa e quantitativa, utilizzando anche i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, contenuti nella D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, illustrando la compatibilità dell'intervento con il sistema paesistico-ambientale. Si ritiene di poter condividere tali conclusioni.

L'intervento **Non** soddisfa diversi fra i criteri di norma ritenuti positivi in fase di valutazione dei progetti secondo il **Punto 16 del D.M. 10/9/2010**:

- tuttavia impegna contenute aree agricole proponendo un pitch contratto
- non mantiene l'indirizzo produttivo attuale, ma in relazione alle scelte agronomiche i due sistemi risultano integrati;
- condiziona l'uso di suoli prettamente agricoli per un trentennio, connotandolo, attraverso le opere previste, in un contesto di tipo para industriale piuttosto che agricolo;
- le opere di mitigazione risultano poco efficaci e andrebbero potenziate;
- l'impianto proposto, pur adottando moduli FTV evoluti si configura come un impianto rigido e intensivo, "ad unica tessera" con lotti interrotti solo dalla viabilità di campo e da esigenze contingenti quali il passaggio dell'elettrodotto;

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto **NON** rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici:

- Non risulta rispettato il requisito del LAOR;
- Non è possibile effettuare una verifica sulla resa del futuro piano colturale o il passaggio ad un valore economico superiore;
- Non viene rispettata la continuità agricola dell'area;

Per quanto riguarda il piano di coltivazione previsto la proposta colturale prefigura la coltivazione estensiva nell'interfilare e sotto i trackers di erbai e essenze foraggiere ad uso zootecnico in purezza o in miscuglio con essenze del tipo pisello da foraggio (*Pisum sativum*), la sulla (*Hedysarum coronarium*), l'erba medica (*Medicago sativa*), il trifoglio (*Trifolium sp.*), in particolare il *Trifolium subterraneum* per la sua capacità di rigenerarsi, la lupinella (*Onobrychis viciifolia*), il ginestrino (*Lotus corniculatus*), la veccia (*Vicia sativa*), la veccia villosa (*Vicia eriopcarpa*) e la vigna (*Vigna unguiculata*). Sono essenze molto resistenti alla siccità, al

fenomeno dell'ombreggiamento e la loro coltivazione è meno rischiosa per gli incendi. La configurazione spaziale dell'impianto non consente la continuità dell'indirizzo colturale costituito da seminativi di grano, orzo e leguminose da granella, coltivazioni vocate e tipiche dell'area, che necessitano di molto sole, di macchine operatrici con dimensioni ingombranti e rappresentano maggiori rischi di incendio. E' prevista anche la piantumazione esterna all'impianto di piante di olivo con varietà resistente alla Xylella per una superficie di 0.93ha, la cui progettazione anche in termini di superficie rispetto a quella di impianto determina una attività reddituale del tutto marginale, pertanto non si dimostra un miglioramento produttivo aziendale. La scelta del piano proposto non è sorretto da evidenze di crescita del settore zootecnico, che è molto marginale e non vi sono segnalate aziende interessate a condurre e ad assorbire la produzione ottenuta, ma comporterà sicuramente un beneficio ambientale e un aumento della fertilità dei suoli.